

Ministero del Turismo

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco costituito presso l'ANAC, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, istitutivo del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 31 marzo 2021, con il quale il Dott. Lorenzo Quinzi è stato nominato Segretario Generale del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", il quale ha delineato l'organizzazione ministeriale del Dicastero del turismo, entrato in vigore il 24 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2021, n. 49419, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, registrato alla Corte dei conti al n. 544 del 14 aprile 2021;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 1, Componente C3 "Turismo e cultura" dal citato PNRR, Investimento 4.2 recante "Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche" e, in particolare, l'investimento 4.2.2, recante la linea progettuale "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator";

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, segnatamente, l'articolo 4 che prevede incentivi nella forma del credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggi e tour operator;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e in particolare gli articoli 9, comma 2, ai sensi del quale al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari di interventi possano avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, e 10, comma 1, ai sensi del quale per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 14 ottobre 2021;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021, con cui sono state dettate le disposizioni applicative per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 6 del 24 gennaio 2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

CONSIDERATA la necessità di attivare con urgenza le procedure per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

CONSIDERATO che il Ministero del turismo, in ragione della sua recente istituzione, necessita di supporto e affiancamento mediante competenze e conoscenze consolidate negli ambiti di pertinenza, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi PNRR di propria competenza;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia SpA), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, il quale prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le Amministrazioni statali interessate e l'Agenzia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, ai sensi del quale, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia SpA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;

CONSIDERATO che Invitalia SpA è soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti, il quale opera come Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, *capacity building*, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO in particolare che con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, Invitalia SpA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l'attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica;

RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi della facoltà di cui ai sopra citati articoli 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare di ricorrere al supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATA l'esperienza acquisita da Invitalia SpA presso le Amministrazioni centrali, anche nel settore turismo, con particolare riferimento al supporto relativo alla gestione informatizzata degli incentivi alle imprese;

RITENUTO dunque opportuno avviare il procedimento finalizzato alla stipula di una convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, avvalendosi della facoltà di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la nota prot. n. 1758 del 2 febbraio 2022, con cui il Ministero del turismo ha chiesto a Invitalia SpA di voler manifestare la propria disponibilità a fornire assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico necessari per le attività inerenti all'attuazione dell'intervento M1C3 4.2.2 del PNRR di competenza del Ministero del turismo, invitandola altresì a formulare un'offerta contenente il piano pluriennale delle attività e i relativi oneri di gestione;

VISTA la nota prot. 32988 del 9 febbraio 2022, acquisita al protocollo del Ministero n. 2176 del 10 febbraio 2022, con cui Invitalia, nel riscontrare la nota prot. n. 1758 del Ministero del turismo, ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione delle attività di supporto richieste e ha formulato un "Piano delle Attività e dei costi" per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTA la relazione ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prot. n. 2298/22 del 11 febbraio 2022, con la quale il Ministero del turismo ha valutato l'offerta di cui alla nota prot. n. 2176, presentata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia SpA), come congrua e conveniente, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta;

RITENUTO necessario altresì, in ragione delle stringenti tempistiche imposte dall'Unione europea per l'attivazione della procedura, avvalersi della facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

- 1. È autorizzata l'acquisizione *in house* dei servizi di assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico per il procedimento di concessione ed erogazione di incentivi sotto forma di credito d'imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, Investimento 4.2.2, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia SpA, C.F. Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, con sede in Roma, via Calabria n. 46.
- 2. I servizi sopra descritti, per un importo pari a euro **1.959.999,98** (euro unmilionenovecentocinquantanovemilanovecentonovantanove/98) IVA inclusa, saranno a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, stanziate per la misura M1C3, Investimento 4.2.2., del PNRR.

Il presente provvedimento verrà trasmesso agli organi di co	ontrollo secondo le disposizioni vigenti.
	Il Segretario Generale Lorenzo Quinzi
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazio del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.	one al sensi e per gli effetti aegli articoli 21 e 24